

Personalità (diritti della) - identità personale - nome (nozione) - tutela - in genere - Diritto all'utilizzo del cognome iscritto alla nascita negli atti dello stato civile - Sussistenza - Acquisizione da parte della moglie del cognome del marito per effetto di matrimonio all'estero - Utilizzazione dello stesso in vari contesti - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di diritto al nome, la persona fisica ha sempre titolo di rivendicare per sé il cognome con il quale è stata individuata e iscritta dai propri genitori negli atti dello stato civile, senza che quello del coniuge, acquisito in sostituzione del proprio a seguito di matrimonio contratto all'estero, anche se utilizzato in molteplici contesti, possa costituire un fatto causativo del suo indebolimento o della sua perdita, restando l'assolutezza di tale diritto un tratto ineliminabile dello stesso.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 34090 del 12/11/2021 (Rv. 663105 - 01)

Riferimenti normativi: Cod\_Civ\_art\_0006, Cod\_Civ\_art\_0007

**Corte**

**Cassazione**

**34090**

**2021**